COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 105 del 18.12.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [redacted] – [redacted] – [redacted] Ricorso contro cancellazione d'ufficio dall'A.I.A..

L'anno 2008 addì diciotto del mese di dicembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente		X
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
~~Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro~~		
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo – OO.SS.		X
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 122/92
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria

Premesso che:

- il Sig. [redacted], nato a [redacted] ed ivi residente alla Via [redacted], risulta titolare di impresa individuale artigiana iscritta all'Albo n. [redacted] sin dal 21/07/1972 per l'esercizio dell'attività di "Meccanico" con sede nel Comune di [redacted] (LE) alla Via [redacted];
- lo stesso risulta esercitare, nei locali siti alla Via [redacted] del Comune di [redacted], sin dal 21/10/1981 l'attività commerciale di "Agenzia d'affari compravendita autovetture usate" e dal 30/10/1997 anche l'attività commerciale di "Vendita di auto, moto nuove ed usate e relativi ricambi";
- in data 05/02/2001 denunciava al Registro delle Imprese della CCIAA di Lecce, l'esercizio dell'attività di "Elettrauto-Carrozziere-Gommista", di cui alla Legge n. 122/92, avvalendosi del Responsabile Tecnico Ing. [redacted];
- la CPA di Lecce, nella seduta del 04/10/2007, deliberava, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 6/05, di contestare all'impresa artigiana [redacted] il possesso dei requisiti artigiani previsti dalla Legge n. 443/85;
- in data 17/12/2007, il Sig. [redacted] presentava Domanda di Modificazione all'Albo, con la quale denunciava di aver dato inizio sin dal 28/11/2007 anche all'attività di "Gommista-Elettrauto-Carrozziere", documentando il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla Legge n. 122/92 sulla scorta dell'attività svolta dalla propria impresa con il Responsabile Tecnico [redacted];
- la CPA di Lecce, nella seduta del 24/01/2008, deliberava di cancellare d'ufficio dall'Albo delle imprese artigiane la Ditta individuale [redacted] a decorre dal 21/10/1981, in quanto da tale data risulta svolgere attività commerciale di "Agenzia d'affari compravendita vetture usate", nonché dal 30/10/1997 svolge anche attività commerciale di "Vendita di auto, moto nuove ed usate e relativi ricambi" e dal 05/02/2001 si avvale del Responsabile Tecnico [redacted] per l'esercizio delle attività di "Elettrauto-Gommista-Carrozziere", comunicando il contestuale rigetto della domanda di Modificazione presentata il 17/12/2007;
- in data 19/03/2008 il Sig. [redacted] presenta ricorso alla CRA avverso la decisione di cancellazione d'ufficio e rigetto della domanda di Modificazione adottata dalla CPA di Lecce nella seduta del 24/01/2008, sostenendo che le attività commerciali sono marginali rispetto all'attività artigiana di "Meccanico" e che le ulteriori attività di "Elettrauto-Gommista- Carrozziere" sono state esercitate con l'ausilio del Responsabile Tecnico [redacted] dal 2001 sino al mese di ottobre 2007 al fine di acquisire i relativi requisiti tecnico-professionali;
- in data 24.9.2008, con atto n. 81, questa Commissione decideva di richiedere ulteriore documentazione al fine di valutare nel merito sia la capacità tecnico professionale acquisita dal Sig. [redacted], sia la prevalenza del lavoro artigianale sull'attività commerciale esercitata, nonché posizione INAIL per le attività richieste;

Ritenuto che :

- in data 9.12.2008 prot. n. 8991 di Prot. Gen. è pervenuta la documentazione richiesta, dalla quale si evince, dal prospetto riepilogativo IVA, che l'imponibile per la commercializzazione delle auto (usate) ammonta a € 19.872,00, riveniente dalla differenza tra l'acquisto dei pezzi necessari per la riparazione delle auto oggetto di vendita e la cessione dei beni medesimi, indicendo per il 17% sul totale dell'attività;
- nel medesimo plico il Sig. [redacted] ha inviato attestazione del Responsabile tecnico, il quale dichiara la capacità tecnico professionale acquisita dal ricorrente, nonché attestazione di posizione assicurativa INAIL per le attività richieste;

- che l'art. l'art. 2 della legge 443/85 recita testualmente "*è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo*";
- la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce delle CRA, le quali ritengono che l'impresa artigiana possa esercitare un'attività secondaria e preporvi un responsabile tecnico, nella figura di un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra l'attività secondaria e quella principale. Tale attività secondaria non potrà essere qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all'art. 2 della L 433/85, ma andrà iscritta unicamente al Registro imprese.
- I criteri con cui valutare la prevalenza non sono dati, in maniera astratta e meramente quantitativa, ma, così come affermato in più riprese dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, devono essere rapportati, in termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e professionale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana rispetto all'impegno profuso in altre attività;
- Si deve ritenere pertanto che se la ulteriore attività, non sia assorbente al punto da compromettere la natura della qualifica di impresa artigiana, questa possa essere svolta mantenendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

PQM

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [redacted], contro la decisione della CPA di Lecce, di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane e di negata aggiunzione delle attività di previste dall'art. 1 L. 122/92, sez. Elettrauto, carrozziere e gommista.

Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrolilli)

Il Presidente
(~~Dott. Francesco~~ Severo)
(Antonio Ignone)